



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive

Timbro Protocollo

MOD. 1173

Elenco giochi installati presso sala giochi – sala biliardi, altri esercizi per modifica dei giochi installati.

Al SUAP della
Città di Torino

I II/La sottoscritto/a.....
nato/a il a.....(prov.).....
residente a.....
via/piazza.....
cittadinanza
recapito telefonico n.....
PEC: email:.....
codice fiscale.....

per l'esercizio di (selezionare l'opzione interessata)

- Sala giochi**
- Rivendita tabacchi**
- Vendita al dettaglio**
- Rivendita di quotidiani e periodici**

nei locali siti in Torino aventi una superficie di mq (la superficie dell'esercizio destinata al gioco comprende quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili; non comprende quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi)

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale,

COMUNICA

che nei locali suddetti sono installati in totale_i seguenti giochi:

n° totaleapparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all'articolo 110, **comma 6** del T.U.L.P.S. e s. m. i.

n° totale apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all'articolo 110 **comma 7** del T.U.L.P.S. e s. m. i.

A TAL FINE DICHIARA

che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7, installati nei locali oggetto dell'attività sopra indicata sono in possesso del nulla osta per la messa in esercizio, in corso di validità;

di essere consapevole che per

SALE GIOCHI AVENTI SUPERFICIE DI GIOCO MAGGIORE O UGUALE A MQ.50

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 27 luglio 2011, si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI (art. 3, comma 1, lettera e) del suddetto decreto)

È INSTALLABILE N. 1 APPARECCHIO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. OGNI 5 METRI QUADRATI DELLA SUPERFICIE DEL PUNTO VENDITA (per area di vendita va intesa la superficie sopra indicata) SINO AD UN MASSIMO DI 75 APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S., PURCHÉ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI E DALLE CONVENZIONI CON AAMS PER ALTRE FORME DI GIOCO

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 18 gennaio 2007 si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI

È INSTALLABILE N.1 APPARECCHIO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. OGNI 5 METRI QUADRATI DELL'AREA DI VENDITA. (per area di vendita va intesa la superficie sopra indicata)

IL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI PER LA RACCOLTA DI GIOCO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL DOPPIO DEL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI TIPOLOGIE DIVERSE INSTALLATI PRESSO LO STESSO PUNTO DI VENDITA.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 27 ottobre 2003, si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI

NEL CASO IN CUI IN UN PUNTO DI VENDITA SIANO INSTALLATI SIA APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S., CHE APPARECCHI DI TIPOLOGIE DIVERSE, GLI STESSI SONO COLLOCATI IN AREE SEPARATE, SPECIFICAMENTE DEDICATE.

SALE GIOCHI AVENTI UNA SUPERFICIE DI GIOCO INFERIORE A MQ.50

Autorizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa n.330 vigente dal 13 luglio 2009

Ai sensi de Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 27 luglio 2011, si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI (art. 3, comma 1, lettera e) del suddetto decreto)

È INSTALLABILE N. 1 APPARECCHIO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. OGNI 5 METRI QUADRATI DELLA SUPERFICIE DEL PUNTO VENDITA (per area di vendita va intesa la superficie sopra indicata), PURCHÉ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI E DALLE CONVENZIONI CON AAMS PER ALTRE FORME DI GIOCO

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 18 gennaio 2007 si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI

È INSTALLABILE N.1 APPARECCHIO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. OGNI 5 METRI QUADRATI DELL'AREA DI VENDITA. (per area di vendita va intesa la superficie sopra indicata)

IL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI PER LA RACCOLTA DI GIOCO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL DOPPIO DEL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI TIPOLOGIE DIVERSE INSTALLATI PRESSO LO STESSO PUNTO DI VENDITA.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 27 ottobre 2003, si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI

NEL CASO IN CUI IN UN PUNTO DI VENDITA SIANO INSTALLATI SIA APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S., CHE APPARECCHI DI TIPOLOGIE DIVERSE, GLI STESSI SONO COLLOCATI IN AREE SEPARATE, SPECIFICAMENTE DEDICATE.

RIVENDITE TABACCHI- ESERCIZI COMMERCIALI - RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021

Art. 18.

(Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio)

1. Per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge:

a) non è consentita l'installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l'installazione e la presenza di più di un apparecchio di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 ; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b), gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - del 27 ottobre 2003, si ricorda che NEGLI ESERCIZI "CORNER" (di competenza della Questura)

È OBBLIGATORIO MANTENERE NON CONTIGUE LE TIPOLOGIE DI APPARECCHI AVENTI VINCITA IN DENARO RISPETTO ALLE ALTRE

IL PRESENTE ELENCO RIPORTANTE DATA E PROTOCOLLO DI RICEVIMENTO DEL COMUNE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE. DELLA LICENZA SOPRA INDICATA. DEVE ESSERE TENUTO A DISPOSIZIONE DEGLI AGENTI ED UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

TUTTE LE VARIAZIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE (compilando un nuovo elenco - modello 1173).

Allega i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
- l'attestazione dell'avvenuto versamento di Euro 20,00 per Diritti di Istruttoria tramite il [portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile](#) (per l'accesso al portale consultare le indicazione sul sito alla pagina web <http://www.comune.torino.it/commercio/>)

Torino,..... Firma leggibile del titolare

La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (**l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica**) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it

Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 .

Orario di apertura al pubblico:

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30

Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/>

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.